

ADACTA RISPONDE



*Adacta Risponde*

## Come cambiano le ristrutturazioni: evoluzione della

### Legge Fallimentare

Negli ultimi anni, complici la crisi e le dinamiche economiche e finanziarie, abbiamo assistito ad un consolidamento delle metodologie e delle prassi dei processi di ristrutturazione. Piani di ristrutturazione, turn around, standstill, convenzioni bancarie, piani ex art. 67 e concordato preventivo sono diventati termini ad utilizzo comune.

Il legislatore è intervenuto più volte negli ultimi anni per disciplinare gli strumenti di soluzione della crisi aziendale, da ultimo con la "miniriforma" della legge fallimentare entrata in vigore a giugno 2015.

Quali sono gli strumenti previsti dalla normativa vigente per far fronte alla crisi, salvaguardando l'azienda e preservandone, così, il valore?

## Adacta Risponde



# Come cambiano le ristrutturazioni: evoluzione della Legge Fallimentare

*Negli ultimi anni, complici la crisi e le dinamiche economiche e finanziarie, abbiamo assistito ad un consolidamento delle metodologie e delle prassi dei processi di ristrutturazione. Piani di ristrutturazione, turn around, standstill, convenzioni bancarie, piani ex art. 67 e concordato preventivo sono diventati termini ad utilizzo comune. Il legislatore è intervenuto più volte negli ultimi anni per disciplinare gli strumenti di soluzione della crisi aziendale, da ultimo con la “miniriforma” della legge fallimentare entrata in vigore a giugno 2015.*

*Quali sono gli strumenti previsti dalla normativa vigente per far fronte alla crisi, salvaguardando l'azienda e preservandone, così, il valore?*

DI PIERNICOLA CARER E DANIELE TREVISAN

La Legge Fallimentare prevede, in sintesi, quattro strumenti per il rilancio delle imprese: i) il piano attestato di risanamento (art. 67 LF), ii) il piano di ristrutturazione (art. 182-bis LF) iii) il concordato preventivo con continuità diretta o con conferimento dell'azienda in esercizio (art. 186-bis LF), iv) il concordato preventivo con cessione dei beni (art. 160 LF) (con affitto d'azienda stipulato ante domanda e sua successiva cessione).

L'imprenditore in situazione di crisi, con il supporto dei propri professionisti, dovrà sviluppare il Piano Industriale e Finanziario e scegliere lo strumento giuridico più adeguato.

Le novità introdotte dalla c.d. “miniriforma” della Legge Fallimentare dello scorso giugno incidono sui predetti strumenti, con la finalità di rendere più snello il processo di adesione agli accordi, agevolare l'accesso al credito per le aziende in crisi e creare una maggiore concorrenza nel concordato.

Nell'ambito dei piani di ristrutturazione (ex art. 182-bis L.F.) sono state introdotte due nuove fattispecie (art. 182-septies L.F.): i) la convenzione di moratoria, ii) l'adesione “coatta” all'accordo di ristrutturazione (introducendo meccanismi di cram down).

La nuova convenzione di moratoria stipulata con tanti creditori che rappresentano almeno il 75% dell'indebitamento verso il sistema bancario, produce i suoi effetti anche nei confronti delle banche non aderenti, bloccando così le eventuali azioni dei creditori bancari scettici, nel periodo intercorrente tra l'avvio delle trattative e l'omologa del Piano.

L'adesione coatta all'accordo di ristrutturazione è volta ad agevolare il perfezionamento dell'accordo ex art. 182-bis L.F. (al quale devono aderire almeno il 60% dei creditori), prevedendo che gli effetti del collegato accordo interbancario siano estesi anche ai creditori bancari non aderenti nel caso in cui l'impresa abbia debiti verso banche ed intermediari finanziari per almeno il 50% dell'indebitamento e raggiunga un accordo con almeno il 75% di questi creditori.

In ogni caso, in entrambe le fattispecie qui commentate, ai creditori non aderenti non potranno essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti od il mantenimento dell'utilizzo degli affidamenti esistenti.

Anche nell'ambito del concordato preventivo, la "miniriforma" ha previsto l'introduzione di: i) proposte concorrenti, ii) offerte concorrenti.

La proposta di concordato concorrente (art. 163 L.F.) rispetto a quella del debitore può essere presentata da uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% del passivo, solo dopo il deposito del Piano dell'imprenditore e nel termine di 30 giorni antecedenti l'adunanza dei creditori, corredata dal relativo Piano ed asseverazione. Qualora tale proposta alternativa ottenga un maggior numero di adesioni rispetto a quella dell'imprenditore, quest'ultimo, dopo l'omologa, sarà tenuto ad eseguire il Piano proposto dal terzo. E' esclusa la presentazione di offerte concorrenti quando la proposta del debitore preveda la soddisfazione dei creditori chirografari in misura non inferiore al 30%, in caso di continuità aziendale od al 40%, in caso di concordato liquidatorio.

La riforma (art. 163-bis L.F.) è intervenuta anche sulla fattispecie dei concordati chiusi (quando il Piano prevede il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, senza gara, ad un soggetto già individuato dall'imprenditore), prevedendo che il Tribunale possa disporre l'esperimento di una procedura competitiva di assegnazione dell'azienda, stabilendo le relative modalità di gara (c.d. offerte concorrenti).

[p.carer@adacta.it](mailto:p.carer@adacta.it) - [d.trevisan@adacta.it](mailto:d.trevisan@adacta.it)